

Mioglia, 11 marzo 2019

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Il funzionamento del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, da questo regolamento che - a norma dell'art. 14 dello Statuto - vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di partecipazione al Consorzio.

Art.1-Partecipanti al Consorzio

Al Consorzio possono aderire tutti i proprietari e possessori di terreni nel Comune di Mioglia in possesso di almeno 5000 mq (cinquemila) di terreno nel **Comune** di **Mioglia**, con tolleranza del 10%.

Art.2-Oggetto dell'attività consortile

Compiere tutte le attività previste dallo statuto, in particolare gestire la raccolta funghi e l'Azienda Faunistico Venatoria Miogliese come previsto dall'art. 2 dello Statuto e per le finalità in esso riportate.

Art. 3-Modalità di partecipazione al consorzio

1. La dichiarazione con la quale ogni convenuto chiede di aderire contiene le indicazioni e i dati previsti nel presente regolamento e va presentata al Consiglio di Amministrazione e sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante. In tale domanda dichiara di essere a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, e di accettarli senza riserve o condizioni.

2. Le domande di adesione saranno sottoposte alla delibera del Consiglio di Amministrazione che delibererà entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento.

Art.4-Recesso e esclusione dei soci

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio esclusivamente tramite: invio di comunicazione raccomandata a/r inviata presso la sede legale del Consorzio con l'indicazione catastale dei terreni dallo stesso posseduti ed il titolo del possesso; in difetto delle suddette indicazioni, il recesso sarà privo di effetto.
2. La comunicazione di recesso, a pena di inefficacia, deve essere recapitata almeno due anni prima della scadenza del Consorzio e ha effetto solo alla scadenza del Consorzio stesso.
3. Nel caso in cui l'Azienda Faunistico Venatoria Miogliese abbia scadenza non coincidente con quella del Consorzio, il recesso del consorziato avrà effetto alla scadenza quinquennale della concessione dell'AFV Miogliese se posteriore a quella del Consorzio.

4. Qualora il consorziato ceda a qualsiasi titolo i terreni o ne disponga *iure ereditatis* è tenuto a comunicare all'avente causa od erede il vincolo esistente sui terreni conferiti in base all'art. 3 dello Statuto.

5. In alcun modo il Consorzio è tenuto a verificare l'attualità di intestazione dei terreni qualora siano intervenuti cambiamenti nell'assetto proprietario, a qualsiasi titolo, anche al fine della richiesta di rinnovo dell'AFV Miogliese o della ZAC Dogli, risultando lo stesso onere del consorziato.

6. Il consorziato è escluso dal consorzio qualora il terreno dal medesimo posseduto divenga inferiore a 5000mq, venga interamente recintato o costituito fondo chiuso, stante l'impossibilità di esercitare nel medesimo l'attività venatoria e la raccolta funghi.

7. Il consorziato può essere escluso con voto unanime del Consiglio di amministrazione in caso in cui arrechi gravi danni al Consorzio o a proprietà dello stesso, impregiudicato quanto previsto dall'art. 9.

Art.5-Gestione dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano dei presenti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione e la gestione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione; a tal fine all'inizio dell'assemblea il Presidente comunica le modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa.

3. L'Assemblea su proposta del Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci. La funzione di segretario potrà essere svolta da un notaio ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno.

Art. 6-Funzionamento dell'Assemblea

1. Sono ammessi al voto solo i consorziati proprietari di terreni siti nel Comune di Mioglia.

2. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

3 Ogni consorziato non può avere più di una delega con firma autenticata come previsto dallo Statuto.

4. Le deleghe possono essere inviate anche mediante posta elettronica all'indirizzo email del Consorzio.

Art. 7-Modalità dell'elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Entro la scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Per la nomina dei membri si procede mediante presentazione di liste contenenti dodici nomi.

3. Le liste dovranno essere depositate e messe a disposizione dei consorziati presso la sede del Consorzio ed adeguatamente pubblicizzate, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4. Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.

5. La prima convocazione del nuovo consiglio di amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano di età presente in lista.

6. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è scelta, con voto segreto, fra i consiglieri eletti.

Art. 8-Osservanza delle norme consortili

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie da parte di tutti i consorziati; in particolare il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo, il Consorzio provvede alla riscossione nelle forme di legge.

Art.9-Infrazioni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio, in base all'art. 6 dello Statuto, con una sanzione pari ad € 100,00.
2. La mancata comunicazione del vincolo sui terreni consorziati ad aventi causa a qualsiasi titolo è sanzionata con la somma pari ad € 500,00.
3. Per danni a beni o all'immagine del Consorzio e/o dell'azienda faunistica Miogliese, causati dai consorziati, è prevista la sanzione di € 300,00 oltre al risarcimento del danno.

Art.10-Controversie

Per tutte le controversie derivanti dal contratto di Consorzio è competente il Foro di Savona.

Art.11-Utilizzo del logo

L'uso del logo, nel caso di collaborazioni, iniziative scientifiche e culturali o per attività di promozione con qualsiasi mezzo deve essere sottoposto a preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per garantire coerenza e riconoscibilità, assicurando identità distintiva, il Consorzio ha deliberato l'adozione una versione unica ed ufficiale del logo.